

NOTAIO
ALESSIA MARSIGLIO

Via dei Mille, 265 is.88 - Messina - Tel.090 2927474
Via Marconi, 108 - Santa Lucia del Mela - Tel 090 9359208

MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA

e **ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO AL BANDO**
per progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica
per il sistema produttivo e, in particolare,
per la competitività delle piccole e medie imprese -
DM 01.06.2016

Registrato a Barcellona P.G.
il 5/11/2018
al n. 7065

tra

1) "L.C. - LABORATORI CAMPISI - S.R.L." (di seguito "LC Campisi"), con sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele, 231, C.A.P 96012, C.F., partita IVA e iscrizione al registro Imprese di Catania, ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale 01282000890, capitale euro 15.600,00 interamente versato, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Corrado Campisi nato ad Avola (SR) il 16 febbraio 1949, codice fiscale: CMPCRD49B16A522J, domiciliato presso la suddetta sede;

e


2) "ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI, S.R.L." (di seguito "De Blasi"), con unico socio, con sede legale in Reggio di Calabria, Via Torrione Prolungamento, 55, CAP 89100, C.F., partita IVA e iscrizione al registro Imprese di Reggio di Calabria 00339320806, n. 00339320806, capitale euro 25.000,00 interamente versato, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Eduardo Lamberti Castronuovo, nato a Reggio di Calabria (RC) il 12 febbraio 1950 C.F. BDRD50B12H224U, domiciliato presso la suddetta sede;

e

3) "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA", con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837 e Partita IVA 00724160833, nella persona del Rettore e legale rappresentante prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) l'11 marzo 1972, C.F. CZZSVT72C11Z133E, domiciliato presso la suddetta sede, giusta decreto prot.n. 84814 del 5/11/2018 decreto n.2381, ai sensi dell'art.9 comma 9 lett.n) dello Statuto dell'Ateneo,
di seguito congiuntamente denominati "Parti".

Premesso che

a) Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del PO IC 2014-2020 FESR, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative ha emesso il D.M. 01.06.2016 che i disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il



sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie (di seguito il "Bando");

b) Il Bando è volto a sostenere progetti che comprendono attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati a sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione;

c) LC Campisi è impresa operante nel settore medico-sanitario ed in particolare come laboratorio di analisi chimiche; ha per oggetto la fornitura, anche in regime di convenzione e/o di accreditamento, di prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo ed in vitro, nonché di ogni altro tipo di prestazione chimica, sanitaria e biologica nei limiti previsti dalla legge;

d) De Blasi è impresa operante nel settore medico-sanitario. Ha per oggetto l'esercizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche per la medicina preventiva e la diagnosi di laboratorio, opera nel campo della Radiologia e della Diagnostica per immagini, della fisioterapia, della riabilitazione, della prevenzione oncologica e di tutti i rami specialistici medici, dell'informatica medica e dell'editoria sanitaria. La società riserva inoltre una cospicua percentuale delle sue potenzialità tecniche e professionali alle attività di R&S finalizzate alla innovazione tecnologica proponendo anche alle aziende leader del settore i risultati di tali ricerche;

e) UNIME è Organismo di Ricerca secondo la definizione del bando. Esso opera nel settore della ricerca istituzionale; ai fini del presente accordo di collaborazione opererà attraverso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;

f) In risposta al Bando, con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo di attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto di ricerca collaborativa dal titolo: "MARKERS GENETICI" (di seguito il "Progetto") nel caso di positiva valutazione e di conseguente finanziamento dello stesso. In particolare, le Parti intendono regolamentare i rapporti per la realizzazione del Progetto e definire, per ciascun soggetto partecipante, le attività da svolgere e gli impegni di spesa assunti, nonché le modalità di svolgimento del Progetto ai fini di una corretta gestione tecnica e amministrativa, con indicazione specifica del ruolo svolto da ciascuna delle imprese partecipanti, delle attività previste a carico delle stesse, delle risorse umane e strumentali che dalle medesime verranno messe a disposizione, nonché dell'eventuale apporto finanziario aggiuntivo con cui le imprese sostengono il progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto

segue

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Per "Beneficiari" si intendono i soggetti di cui all'art 3 comma 1) e 2) del DM 01.06.2016.

ART. 2 - OGGETTO

In risposta a quanto previsto nel Bando ed ai fini della sottoscrizione del Decreto di concessione delle agevolazioni, i Beneficiari, con il presente Accordo, intendono:

- a) Individuare LC Campisi come soggetto Capofila del raggruppamento;
- b) impegnarsi solidalmente alla realizzazione del progetto presentato nella sua versione definitiva;
- c) conferire mandato collettivo con rappresentanza a LC Campisi come "Capofila" del raggruppamento nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, in veste di mandatario dei partecipanti della costituenda ATS;
- d) fissare i termini e le condizioni della loro collaborazione per le attività di Progetto, disciplinando la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascuna Parte, oltre che delle spese e dei costi di Progetto a carico di ciascuna di esse.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere nella sua interezza il Bando e si impegnano ad osservarne compiutamente ed esattamente tutte le disposizioni.

Le Parti s'impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, a porre in essere con massima cura e diligenza ogni azione finalizzata alla realizzazione congiunta del Progetto.

Il Progetto consisterà nelle attività specificate nella proposta progettuale e, più in particolare, nella sua versione definitiva così come da Decreto di Concessione delle Agevolazioni.


Ciascuna Parte eseguirà le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti ad essa affidati.

Le Parti si impegnano, inoltre, sin d'ora, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

In particolare i Beneficiari si assumono la responsabilità rispetto allo sviluppo dei singoli Obiettivi Realizzativi (OR) del Progetto così come indicato nella domanda di partecipazione al Bando e di seguito ripreso:

OR: 1, Titolo OR: Valutazione comparativa delle diverse metodiche di profiling genetico ed identificazione della più performante sulla base di parametri come costo/efficacia, time-consuming, riproducibilità, Soggetto Responsabile: Università degli Studi di Messina

OR: 2, Titolo OR: Estrazione DNA e raccolta informazioni



cliniche e biochimiche - PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI e METABOLICHE, Soggetto Responsabile: LC Campisi

OR: 3, Titolo OR: Estrazione DNA e raccolta informazioni cliniche e biochimiche - PATOLOGIE ONCOLOGICHE, Soggetto Responsabile: De Blasi

OR: 4, Titolo OR: Definizione criteri di inclusione/esclusione dei campioni da biobanca, Soggetto Responsabile: Università degli Studi di Messina

OR: 5, Titolo OR: Creazione database inclusivo di informazioni cliniche e biochimiche, Soggetto Responsabile: Università degli Studi di Messina

OR: 6, Titolo OR: Profiling genetico campioni da biobanca - PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI e METABOLICHE, Soggetto Responsabile: LC Campisi

OR: 7, Titolo OR: Profiling genetico campioni da biobanca - PATOLOGIE ONCOLOGICHE, Soggetto Responsabile: De Blasi

OR: 8, Titolo OR: Standardizzazione protocollo di screening genetico - PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI e METABOLICHE, Soggetto Responsabile: LC Campisi

OR: 9, Titolo OR: Standardizzazione protocollo di screening genetico - PATOLOGIE ONCOLOGICHE, Soggetto Responsabile: De Blasi

OR: 10, Titolo OR: Raccolta dati genetici, integrazione nel database, conduzione analisi statistica multivariata e definizione delle caratteristiche di predittività e riproducibilità dei panels di marcatori analizzati, Soggetto Responsabile: Università degli Studi di Messina.

Nello specifico:

Il ruolo di LC Campisi nello sviluppo progettuale sarà quello di identificare marcatori genetici innovativi nell'ambito del rischio cardiovascolare.

Il ruolo di De Blasi nello sviluppo progettuale sarà quello di identificare marcatori genetici innovativi nell'ambito del rischio oncologico.

Il ruolo di UNIME nello sviluppo progettuale sarà quello di creare un database inclusivo di informazioni cliniche e biochimiche e la definizione delle caratteristiche di predittività e riproducibilità dei panels di marcatori analizzati.

LC Campisi sotto la responsabilità scientifica di Corrado Campisi, assume il ruolo di Capofila del Progetto e si impegna a:

- rivestire il ruolo di interlocutore nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e, in quanto tale, coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e degli atti ad esso conseguenti; firmare la proposta progettuale e curarne la trasmissione insieme a tutti gli allegati richiesti; sottoscrivere gli atti necessari per la realizzazione del Progetto approvato e finanziato; produrre e consegnare, in tempo utile, gli atti, i documenti, le istanze, i ricorsi, i rendiconti, ed ogni altro atto necessario

all'esecuzione puntuale del progetto ed alla concessione effettiva del contributo e del finanziamento;


- fungere da intermediario per le comunicazioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti;
- svolgere la parte di Progetto di propria competenza, nel rispetto del Progetto stesso approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attuando ogni ragionevole sforzo al fine di sviluppare e completare con diligenza e nel rispetto dei tempi e costi programmati le attività di Progetto al fine di conseguire con impegno tutti i risultati previsti;
- assumere il coordinamento degli interventi e delle attività previste dal Progetto;
- rivestire il ruolo di interlocutore privilegiato in ordine a eventuali richieste di rimodulazione e audit fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- supervisionare la rendicontazione tecnica e contabile rassegnata dagli altri Beneficiari di Progetto;
- essere responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza a ciascuna Parte del Progetto, successivamente alla riscossione dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio, valutazione e pubblicità previsti dagli artt. 14 e 15 del Bando.

Le Parti si impegnano a:

- concordare preventivamente con il Capofila ogni attività da svolgere nell'ambito del Progetto e porre in essere con massima cura e diligenza ogni azione finalizzata alla presentazione della domanda progettuale;
- svolgere la parte di Progetto di propria competenza, nel rispetto del Progetto stesso approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attuando ogni ragionevole sforzo al fine di sviluppare e completare con diligenza e nel rispetto dei tempi e dei costi programmati le attività di Progetto al fine di conseguire con impegno tutti i risultati previsti;
- mettere in atto ogni ragionevole sforzo per assicurare la massima accuratezza delle informazioni, dei documenti e degli oggetti resi disponibili alle altre Parti in relazione allo sviluppo delle attività;
- dare pronta comunicazione al Capofila circa ogni eventuale ritardo temporale o scostamento dai risultati previsti dovesse insorgere nello svolgimento delle attività di Progetto e concordare con questi un piano di rientro nei tempi o di recupero dei requisiti tecnici;
- fornire con prontezza al Capofila ogni informazione o documento necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo di partenariato o dalla convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico o comunque richiesti dal Ministero stesso;
- cofinanziare il Progetto.

I Beneficiari del Progetto, si impegnano inoltre a:

- inviare al Capofila le relazioni tecniche scritte sullo



stato di avanzamento delle attività e sui risultati conseguiti, nonché tutta la documentazione completa delle quietanze di pagamento, necessaria alla presentazione dei rendiconti contabili parziali o finali, nei tempi e nelle modalità stabilite dal Capofila. In particolare, ottemperare agli obblighi di rendicontazione, nei tempi e nei contenuti previsti dal Bando e suoi allegati e dal Decreto di concessione delle agevolazioni;

- segnalare al capofila in occasione di ciascuna rendicontazione eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma delle attività e della spesa;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio, valutazione e pubblicità previsti dagli artt. 14 e 15 del Bando;
- consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e della Commissione Europea e mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla realizzazione del progetto, ferme restando le norme contabili nazionali;
- non cedere od alienare i beni oggetto di contributo e a mantenerli destinati ad attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico per 5 (cinque) anni dal completamento del Progetto secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea 1303/2013;
- limitatamente alle Parti che siano beneficiari privati del Progetto che costituiscono l'ATS, presentare la fidejussione richiesta dall'art. 10 comma 3 del Bando, se e in quanto dovuta.

ART. 4 - COSTI DEL PROGETTO

Il costo totale del Progetto, come da comunicazione di ammissione alle agevolazioni, ammonta a Euro 2.336.750,00 (duemilionitrecentotrentaseimilasettecentocinquanta virgola zero zero).

I costi a carico di ciascuna di ciascuna Parte ed il relativo contributo sono i seguenti:

LC Campisi:	Costi euro 649.250,00	Contributo	euro
	413.362,50		
De Blasi:	Costi euro 831.250,00	Contributo	euro
	526.718,75		
UNIME:	Costi euro 856.250,00	Contributo	euro
	466.875,00.		

Ad ogni modo, ciascuna Parte sosterrà interamente i costi derivanti dalle attività di propria competenza, secondo quanto indicato nel piano finanziario approvato, allegato al Decreto di Concessione delle agevolazioni, e nel rispetto delle regole definite dall'art 5 "Spese e costi ammissibili" del Bando e dall'allegato 11 "Criteri per la determinazione dei costi

ammissibili".

ART. 5 - RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente Accordo sono:

per LC Campisi il Dott. Corrado Campisi;

per De Blasi il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo;

per UniMe il Prof. Francesco Squadrito.

ART. 6 - DURATA

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino alla conclusione delle attività progettuali e di tutte le obbligazioni contrattuali e comunque sino alla liquidazione di tutte le pendenze tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti.

ART. 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Secondo quanto previsto all'art 10 del Bando, le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento ogni soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Per i soli beneficiari privati, Il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o in alternativa, avvalendosi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015.

Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relati-



va all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti.

Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche finali e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti rimandano integralmente all'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e di valorizzazione dei risultati già sottoscritto per ciò che attiene agli obblighi di riservatezza legati allo sviluppo progettuale.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

Le Parti convengono che, ai sensi del punto 5.1.3 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - disciplina RSI - Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006, ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fatte salve le tutele della proprietà intellettuale.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo specifico per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della proprietà intellettuale e dei risultati del progetto, finalizzato a regolamentare in modo specifico quanto segue:

a) le conoscenze preesistenti (Background) che saranno rese disponibili per la realizzazione degli obiettivi progettuali. La Parte proprietaria delle conoscenze preesistenti potrà rifiutarne l'accesso alle altre Parti, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto. Le conoscenze preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l'attività di ricerca di una Parte non fosse tecnicamente possibile senza l'accesso alle conoscenze preesistenti;

b) i risultati realizzati nel corso dell'attività di ricerca (Foreground) appartengono ai soggetti beneficiari in misura

proporzionale al loro contributo inventivo. Nel caso di deposito di domande di brevetto, le percentuali di titolarità verranno definite in relazione al contributo apportato; le spese di deposito, ottenimento, mantenimento ed estensione del brevetto saranno ripartite tra i soggetti in proporzione alle rispettive quote di titolarità;

c) le imprese che hanno fornito il proprio contributo inventivo cui al punto b) hanno un diritto di prelazione per l'acquisizione in licenza dei diritti sui suddetti risultati, brevettabili o meno, raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto, da esercitare entro 2 anni dalla scadenza del progetto e con la previsione di corrispettivi negoziati con i titolari di tali diritti non inferiori ai prezzi di mercato;

d) le modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca, condotte dalle Parti e/o affidate, su accordo delle medesime, a soggetti Terzi;

e) le modalità di pubblicazione dei risultati delle ricerche sviluppate nel Progetto;

f) le attività da intraprendere a difesa del brevetto, il foro competente e la legge applicabile.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ogni ingiustificato comportamento di una Parte che conduca alla decadenza dei benefici - incluso, ma non limitato a, la mancata o non veritiera rendicontazione da parte della stessa Parte, inadempimenti agli obblighi previsti dal Bando, dichiarazioni mendaci - determina la responsabilità della parte stessa per i danni subiti da ciascuna delle altre Parti.

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo. Per le controversie che non si possa definire in via amichevole tra le Parti sarà competente il Foro di Siracusa.

ART. 12 - VARIE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c. Le modifiche, gli emendamenti e le integrazioni del presente Accordo di partenariato dovranno risultare da un nuovo documento scritto, firmato da tutte le Parti.

Le spese relative alla sottoscrizione del presente accordo sono a carico della Capofila.

La presente scrittura resterà depositata agli atti del notaio autenticante, che ne potrà rilasciare copia a richiesta di chiunque.

Messina, 5 novembre 2018

Firmato: Salvatore Cuzzocrea - Corrado Campisi - Eduardo Lamberti Castronuovo

N.1206 del Repertorio N.872 della Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. Alessia Marsiglio, Notaio in Santa Lucia del Mela, con studio in Via Marconi n.108, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, certifico che le firme in calce all'atto che precede e nei fogli intermedi, sono state apposte alle ore diciannove in mia presenza, previa lettura data da me notaio da:

- Corrado Campisi, nato ad Avola (SR) il 16 febbraio 1949, ove infra domiciliato, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di "L.C. - LABORATORI CAMPISI - S.R.L.", con sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele, 231, C.F., partita IVA e iscrizione al registro Imprese di Catania, ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale 01282000890, capitale euro 15.600,00 interamente versato;
- Eduardo Lamberti Castronuovo, nato a Reggio di Calabria (RC) il 12 febbraio 1950, ove infra domiciliato, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di "ISTITUTO CLINICO PROF. DOTT. RAFFAELE DE BLASI, S.R.L." (di seguito "De Blasi"), con unico socio, con sede legale in Reggio di Calabria, Via Torrione Prolungamento, 55, C.F., partita IVA e iscrizione al registro Imprese di Reggio di Calabria 00339320806, n. 00339320806, capitale euro 25.000,00 interamente versato;
- prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) l'11 marzo 1972, domiciliato ove infra, nella qualità di Rettore e legale rappresentante della "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA", con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837 e Partita IVA 00724160833, persone della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Messina, nei locali del Rettorato dell'Università degli Studi di Messina, in Piazza Salvatore Pugliatti, li cinque novembre duemiladiciotto.

Firmato: Alessia Marsiglio Notaio

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito in esenzione dal bollo.

Santa Lucia del Mela, li 5 novembre 2018

